

# Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio<sup>1</sup>

221.411.1

del 3 dicembre 1954 (Stato 14 dicembre 2004)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 929 e 936 del Codice delle obbligazioni (CO)<sup>2</sup>,

*decreta:*

## I. Iscrizioni degli uffici cantonali del registro di commercio

### A. Prime iscrizioni

#### Art. 1<sup>3</sup>

Uffici cantonali 1 Per la loro iscrizione nel registro di commercio devono pagare:

A. Prime  
iscrizioni  
1. Alla sede  
principale

	Fr.
1. le ditte individuali	120
2. le società in nome collettivo o in accomandita	240
3. le società anonime e le società in accomandita per azioni	600
4. le società a garanzia limitata	600
5. le società cooperative	400
6. le associazioni	400
7. le fondazioni	300
8. gli istituti esercitati per conto di enti pubblici	500
9. i rappresentanti d'indivisioni	80
10. le persone che non sono commercianti e che designano un procuratore	80. <sup>4</sup>

<sup>2</sup> Se il capitale sociale o di dotazione delle persone giuridiche indicate nei numeri 3, 4, 5 e 8 è superiore a 200 000 franchi, alla tassa di base è aggiunto un supplemento pari allo 0,2 per mille della somma eccedente

RU 1954 1090

<sup>1</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 giu. 1992 (RU 1992 1223).

<sup>2</sup> RS 220

<sup>3</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1972 (RU 1972 2609).

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 giu. 1992 (RU 1992 1223).

tale importo; la tassa complessiva non può tuttavia essere superiore a 10 000 franchi.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Per le società cooperative di assicurazione concessionarie senza capitale sociale, il supplemento è computato in base al patrimonio netto, escluse le riserve matematiche.

<sup>4</sup> È inoltre riscossa una tassa di 30 franchi per l'iscrizione di ogni autorizzazione a firmare e una tassa di 20 franchi per l'iscrizione di una funzione.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Per il trasferimento della sede di una ditta dall'estero in Svizzera è riscossa una tassa uguale a quella per una nuova iscrizione.<sup>7</sup>

## Art. 2

2. Succursali <sup>1</sup> Per l'iscrizione di una succursale, la tassa è pari al 50 per cento dell'importo previsto nell'articolo 1 per la sede principale, ma è di 2500 franchi al massimo.<sup>8</sup>

<sup>2</sup> Se la sede principale è all'estero, per l'iscrizione della prima succursale nella Svizzera è riscossa la medesima tassa che per una sede principale. Il capoverso 1 è applicabile alle altre succursali nella Svizzera.

## B. Modificazioni e cancellazioni

### Art. 3<sup>9</sup>

B. Modificazioni e cancellazioni

1. Alla sede principale  
a. In generale

<sup>1</sup> Se più modificazioni sono iscritte simultaneamente, la tassa è pari alla somma degli importi dovuti per ciascuna modificazione.

<sup>2</sup> Se per la completazione o la modificazione di un'iscrizione non è prevista tassa alcuna, questa è fissata conformemente alla prassi seguita in casi analoghi.

### Art. 4

b. Modificazioni di statuti

<sup>1</sup> Per l'iscrizione di modificazioni di statuti sono riscossi, arrotondati per eccesso:<sup>10</sup>

a. il 50 per cento della tassa di base in caso di aumento o di riduzione del capitale;

<sup>5</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1982 1998).

<sup>6</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 giu. 1992 (RU 1992 1223).

<sup>7</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 21 dic. 1973, in vigore dal 1° feb. 1974 (RU 1974 191).

<sup>8</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1982 1998).

<sup>9</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 dic. 1973, in vigore dal 1° feb. 1974 (RU 1974 191).

<sup>10</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 giu. 1992 (RU 1992 1223).

- b. il 40 per cento della tassa di base in tutti gli altri casi, sempreché non sia applicabile la lettera c;
- c. il 20 per cento della tassa di base in caso di modificazioni di lieve importanza.<sup>11</sup>

<sup>2</sup> Quando il capitale è aumentato o ridotto, il supplemento è computato, conformemente all'articolo 1 capoverso 2, in base al nuovo capitale.

#### **Art. 4a**<sup>12</sup>

c. Fusione

L'Ufficio del registro di commercio della sede del soggetto giuridico assuntore riscuote le seguenti tasse per l'iscrizione di una fusione:

- 1. dalla società assuntrice, 600 franchi e, se la fusione comporta un aumento di capitale, la tassa di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera a o, in caso di fusione mediante combinazione, la tassa di prima iscrizione di cui all'articolo 1;
- 2. dalla società trasferente, 120 franchi per la cancellazione.

#### **Art. 4b**<sup>13</sup>

Scissione

L'Ufficio del registro di commercio della sede della società trasferente riscuote le seguenti tasse per l'iscrizione di una scissione:

- 1. per la verifica della scissione, 600 franchi per ciascuna società assuntrice partecipante alla scissione;
- 2. la tassa di prima iscrizione di cui all'articolo 1 e, nel caso in cui la scissione comporti un aumento o una riduzione di capitale, la tassa di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera a;
- 3. in caso di divisione, 120 franchi per la cancellazione.

#### **Art. 4c**<sup>14</sup>

Trasformazione e trasferimento di patrimonio

<sup>1</sup> Le seguenti tasse sono riscosse per l'iscrizione di una trasformazione:

- 1. per la trasformazione di un soggetto giuridico in una persona giuridica, 600 franchi;
- 2. per la trasformazione di una società in nome collettivo in una società in accomandita e viceversa, 300 franchi.

<sup>11</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 dic. 1973, in vigore dal 1° feb. 1974 (RU **1974** 191).

<sup>12</sup> Introdotta dal n. 1 dell'all. all'O del 21 apr. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 2669).

<sup>13</sup> Introdotta dal n. 1 dell'all. all'O del 21 apr. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 2669).

<sup>14</sup> Introdotta dal n. 1 dell'all. all'O del 21 apr. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 2669).

<sup>2</sup> Per l'iscrizione del trasferimento di patrimonio, l'Ufficio del registro di commercio della sede del soggetto giuridico trasferente riscuote una tassa di 400 franchi.

#### **Art. 4<sup>d15</sup>**

Tassa  
supplementare

Se l'iscrizione necessita di accertamenti particolari, l'Ufficio del registro di commercio può aumentare le tasse di cui agli articoli 4a-4c tenendo conto dell'articolo 929 capoverso 2 del CO. L'importo della tassa supplementare viene determinato conformemente all'articolo 9 capoverso 1 numero 4.

#### **Art. 5<sup>16</sup>**

d. Altre  
modificazioni

Per le seguenti operazioni sono riscalate:

- a. da tutti i soggetti giuridici:
  1. per l'iscrizione, la modificazione o la cancellazione del domicilio legale o di un domicilio supplementare, 40 franchi,
  2. per l'iscrizione, la modificazione o la cancellazione dei dati personali o di una funzione, 20 franchi,
  3. per l'iscrizione, la modificazione o la cancellazione dell'autorizzazione a firmare, 30 franchi,
  4. per l'iscrizione, la modificazione o la cancellazione della menzione del deposito dei documenti concernenti i requisiti professionali dei revisori particolarmente qualificati, 40 franchi,
  5. per l'iscrizione o la modificazione di un'insegna o della designazione dell'impresa, 100 franchi, e per la loro cancellazione, 40 franchi,
  6. per l'iscrizione di un concordato con abbandono dell'attivo, 100 franchi,
  7. per l'iscrizione dell'assunzione di un patrimonio o di un'azienda ai sensi dell'articolo 181 CO, 50 franchi, purché non siano applicabili le norme della legge del 3 ottobre 2003<sup>17</sup> sulla fusione concernenti il trasferimento di patrimonio,
  8. per la reiscrizione di un soggetto giuridico cancellato, 100 franchi,

<sup>15</sup> Introdotto dal n. 1 dell'all. all'O del 21 apr. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2669).

<sup>16</sup> Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O del 21 apr. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2669).

<sup>17</sup> RS 221.301

9. per l'iscrizione di un soggetto giuridico straniero che si sottomette al diritto svizzero conformemente all'articolo 161 della legge federale del 18 dicembre 1987<sup>18</sup> sul diritto internazionale privato (LDIP), 600 franchi, cui si aggiunge la tassa di nuova iscrizione di cui all'articolo 1,
  10. per la cancellazione di un soggetto giuridico svizzero che si sottomette al diritto straniero conformemente all'articolo 163 LDIP, 300 franchi;
- b. dalle ditte individuali:
1. per il trasferimento della sede nello stesso distretto del registro, 40 franchi, o in un altro distretto del registro, 80 franchi (compresa l'iscrizione del nuovo indirizzo),
  2. per la modificazione della ditta, come pure l'iscrizione, la modificazione o la cancellazione di traduzioni, 80 franchi,
  3. per la modificazione dello scopo aziendale, 80 franchi;
- c. dalle società in nome collettivo e in accomandita:
1. per il trasferimento della sede nello stesso distretto del registro, 40 franchi, o in un altro distretto del registro, 80 franchi (compresa l'iscrizione del nuovo indirizzo),
  2. per la modificazione della ditta, come pure l'iscrizione, la modificazione o la cancellazione di traduzioni, 80 franchi,
  3. per la modificazione dello scopo aziendale, 80 franchi,
  4. per l'iscrizione di un nuovo socio o la cancellazione di un socio, 80 franchi,
  5. per la modificazione del capitale accomandato, 80 franchi,
  6. per la trasformazione di un accomandante in socio illimitatamente responsabile e viceversa, 80 franchi,
  7. per lo scioglimento e la cancellazione di una società in nome collettivo o in accomandita e la continuazione dell'azienda da parte di un socio come ditta individuale ai sensi dell'articolo 579 CO, 200 franchi,
  8. per lo scioglimento a scopo di liquidazione, 100 franchi,
  9. per la revoca dello scioglimento per decisione della società, 100 franchi;
- d. dalle società di capitali e le società cooperative:
1. per la riduzione e l'aumento simultaneo del capitale senza modificazione degli statuti, 300 franchi,
  2. per l'iscrizione o la cancellazione dell'organo di revisione, 40 franchi,
  3. per l'iscrizione o la cancellazione di un organo di pubblicazione, 40 franchi,

4. per l'iscrizione dell'emissione di buoni di godimento dopo la costituzione, come pure per la modificazione o la cancellazione di tale iscrizione, 100 franchi,
  5. per il trasferimento di una quota sociale di una società a garanzia limitata, 100 franchi,
  6. per lo scioglimento a scopo di liquidazione, 100 franchi,
  7. per la revoca dello scioglimento disposto d'ufficio, 100 franchi,
  8. per la revoca dello scioglimento disposto dalla società, 300 franchi;
- e. dalle associazioni e fondazioni:
1. per il trasferimento della sede nello stesso distretto del registro, 40 franchi, o in un altro distretto del registro, 80 franchi (compresa l'iscrizione del nuovo indirizzo), purché gli statuti o l'atto pubblico non prevedano una sede fissa,
  2. per l'iscrizione o la cancellazione di un organo di revisione, 40 franchi,
  3. per lo scioglimento a scopo di liquidazione, 100 franchi,
  4. per la revoca di uno scioglimento disposto d'ufficio, 100 franchi,
  5. per la revoca dello scioglimento dell'associazione per decisione dell'assemblea sociale, 200 franchi.

**Art. 6<sup>19</sup>**

2. Succursali Nel caso di succursali, la tassa è calcolata, in tutti i casi, secondo gli articoli 3 e 5.

**Art. 7<sup>20</sup>**

3. Prestiti in obbligazioni Per la menzione del deposito di documenti concernenti prestiti in obbligazioni, è riscossa una tassa di 25 franchi.

**Art. 8<sup>21</sup>**

4. Cancellazione Per la cancellazione completa delle iscrizioni previste negli articoli 1 e 2, la tassa è di 40 franchi per le ditte individuali e di 120 franchi negli altri casi.

<sup>19</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 dic. 1973, in vigore dal 1° feb. 1974 (RU **1974** 191).

<sup>20</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU **1982** 1998).

<sup>21</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 giu. 1992 (RU **1992** 1223).

## II. Attribuzioni speciali degli uffici cantonali del registro di commercio

### Art. 92<sup>2</sup>

Uffici cantonali.  
Tasse speciali  
a. In generale

<sup>1</sup> Gli uffici cantonali del registro di commercio riscuotono per le operazioni qui di seguito le seguenti tasse:

1. per la compilazione di una notificazione, da 10 a 100 franchi;
2. per l'autenticazione di una firma, 10 franchi; per l'autenticazione simultanea della firma personale e della firma della ditta, 10 franchi ciascuna;
3. per il rifiuto di un'iscrizione, quando esso sia motivato per scritto con l'indicazione dei mezzi di ricorso, da 50 a 500 franchi;
- 4.<sup>23</sup> per informazioni, pareri e perizie giuridici e per l'esame preliminare di documenti giustificativi, da 100 a 250 franchi all'ora;
5. per l'autenticazione o l'allestimento di documenti giustificativi secondo l'articolo 28 capoverso 3 dell'ordinanza del 7 giugno 1937<sup>24</sup> sul registro di commercio (ORC), da 10 a 120 franchi;
6. per copie di atti de registro come anche per un estratto del registro o un'attestazione, in cui sia certificato che una ditta determinata non è iscritta, da 10 a 120 franchi;
7. per le informazioni orali o telefoniche, 6 franchi per ogni ditta; per le informazioni che richiedono lunghe ricerche, la tassa può essere aumentata fino a 30 franchi;
8. per la diffida scritta a procedere ad una notificazione o per la seconda diffida scritta a pagare una tassa dovuta, 50 franchi;
9. per ottenere l'approvazione anticipata di una iscrizione presso l'Ufficio federale del registro di commercio, da 100 a 200 franchi;
- 10.<sup>25</sup> per l'esame dell'ammissibilità di ditte o di nomi che richieda ricerche speciali, da 100 a 500 franchi.

<sup>2</sup> La tassa prevista al capoverso 1 numero 4 è aumentata del 50 per cento se l'ufficio tratta la domanda con urgenza.<sup>26</sup>

<sup>22</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 giu. 1992 (RU **1992** 1223).

<sup>23</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU **1997** 2233).

<sup>24</sup> RS **221.411**

<sup>25</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 29 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU **1997** 2233).

<sup>26</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 29 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU **1997** 2233).

**Art. 10<sup>27</sup>**

b. Aggiornamento dell'elenco dei soci

<sup>1</sup> Per l'allestimento e l'aggiornamento dell'elenco dei soci personalmente responsabili o tenuti a versamenti suppletivi di società cooperative o di associazioni sono riscossi, per ogni socio, 5 franchi in caso d'iscrizione e di cancellazione.

<sup>2</sup> Una tassa di 20 franchi è riscossa per la comunicazione all'amministrazione che uno o più soci sono stati cancellati a loro richiesta o a domanda di un erede.

**Art. 11<sup>28</sup>**

c. ...

**Art. 12<sup>29</sup>**

d. Diffida a ristabilire la situazione legale

<sup>1</sup> Per tutte le diffide secondo gli articoli 57, 60, 86, 88a e 91 capoverso 2 dell'ORC<sup>30</sup> è riscossa una tassa da 50 a 200 franchi.

<sup>2</sup> Nei casi di cui agli articoli 57 e 60 dell'ORC, la tassa è dovuta soltanto se ha luogo l'iscrizione corrispondente.

**III. Decisioni delle autorità cantonali di vigilanza****Art. 13**

Autorità cantonali di vigilanza  
a. Debitori

Devono essere addossate:

1. alla ditta di cui si tratta, le spese della procedura prevista nell'articolo 31 dell'ORC<sup>31</sup>;
2. al ricorrente, nella misura in cui è soccombente, le spese della procedura prevista nell'articolo 3 capoverso 3 dell'ORC;
3. le spese della procedura prevista negli articoli 58 capoverso 1, 60 capoverso 2, 61 dell'ORC:
  - a. chi non ha dato seguito alla diffida, se l'obbligo di notificazione è stato stabilito;
  - b. agli eventuali richiedenti, se l'obbligo di notificazione non è stato stabilito ed essi hanno avviato la procedura per malanimo o per leggerezza,

<sup>27</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 giu. 1992 (RU 1992 1223).

<sup>28</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 9 giu. 1992 (RU 1992 1223).

<sup>29</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 giu. 1992 (RU 1992 1223).

<sup>30</sup> RS 221.411

<sup>31</sup> RS 221.411



4. alla ditta di cui si tratta, nella misura in cui è soccombente, le spese della procedura prevista nell'articolo 85 capoverso 3 dell'ORC;
5. ai gerenti in ritardo, le spese della procedura prevista nell'articolo 91 capoverso 2 dell'ORC.

**Art. 14<sup>32</sup>**

b. Natura delle spese

Le autorità di vigilanza riscuotono:

- a. le spese;
- b.<sup>33</sup> una tassa di decisione sino a 1500 franchi, secondo l'importanza del caso e del lavoro richiesto;
- c. una tassa di cancelleria, in virtù del diritto cantonale, per ogni stesura di decisione e per ogni copia.

**IV. Attribuzioni dell'Ufficio federale del registro di commercio****Art. 15<sup>34</sup>**<sup>1</sup> L'Ufficio federale del registro di commercio riscuote le seguenti tasse:

1. per le informazioni sul contenuto del registro centrale, da 30 a 50 franchi per ogni ditta che è oggetto di ricerche;
- 2.<sup>35</sup> per pareri concernenti l'ammissibilità di ditte o di nomi, da 100 a 500 franchi;
3. per l'attestazione che un'iscrizione non ancora pubblicata è stata approvata, 50 franchi, comprese le spese;
4. per informazioni non previste sotto il numero 1, concernenti un fatto iscritto o no nel registro di commercio, da 10 a 20 franchi;
- 5.<sup>36</sup> per informazioni, pareri e perizie giuridici e per l'esame preliminare di documenti giustificativi, da 100 a 250 franchi all'ora;
- 6.<sup>37</sup> per la prima messa a disposizione dell'insieme dei dati del registro centrale, 10 000 franchi;

<sup>32</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1972 (RU 1972 2609).<sup>33</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 giu. 1992 (RU 1992 1223).<sup>34</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 giu. 1992 (RU 1992 1223).<sup>35</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2233).<sup>36</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2233).<sup>37</sup> Introdotto dal n. II 2 dell'all. all'O sulle pubblicazioni ufficiali del 17 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RS 170.512.1).

7.<sup>38</sup> per ogni ulteriore messa a disposizione dell'insieme dei dati del registro centrale, 2000 franchi all'anno.

<sup>2</sup> La tassa prevista al capoverso 1 numero 5 è aumentata del 50 per cento se l'ufficio tratta la domanda con urgenza.<sup>39</sup>

<sup>3</sup> Per giustificati motivi, le tasse stabilite nel capoverso 1 numeri 6 e 7 possono essere ridotte o condonate.<sup>40</sup>

## V. Esenzione dalle tasse

### Art. 16<sup>41</sup>

Esenzione dalle tasse  
a. Ritiro della notificazione

<sup>1</sup> Se una notificazione è ritirata dopo l'iscrizione ma prima che sia ordinata la pubblicazione, la tassa è ridotta di un quarto.

<sup>2</sup> Se il ritiro avviene prima dell'iscrizione ma dopo l'esame dei documenti d'iscrizione, l'articolo 9 numero 4 è applicabile per analogia.<sup>42</sup>

### Art. 17<sup>43</sup>

b. Iscrizioni d'ufficio

Le iscrizioni d'ufficio sono esenti da tassa, sempreché non siano eseguite in virtù degli articoli 57, 58, 60, 86, 88<sup>bis</sup> 44 e 104 dell'ORC<sup>45</sup>.

### Art. 18<sup>46</sup>

c. Informazioni date ad autorità

Le autorità e gli uffici con carattere ufficiale sono esentati dal pagamento delle tasse previste agli articoli 9 numero 7, e 15 numero 4.

### Art. 19<sup>47</sup>

d. Riduzione di tasse

A domanda, l'Ufficio federale del registro di commercio può, d'intesa con l'ufficio cantonale del registro di commercio, ridurre fino a 500 franchi le tasse eccedenti tale importo se il fatto di esigere il pagamento integrale dovesse costituire una misura manifestamente troppo rigorosa.

<sup>38</sup> Introdotto dal n. II 2 dell'all. all'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali, in vigore dal 1° gen. 2005 (RS **170.512.1**).

<sup>39</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 29 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU **1997** 2233).

<sup>40</sup> Introdotto dal n. II 2 dell'all. all'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali, in vigore dal 1° gen. 2005 (RS **170.512.1**).

<sup>41</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 1966 (RU **1966** 1563).

<sup>42</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 21 dic. 1973, in vigore dal 1° feb. 1974 (RU **1974** 191).

<sup>43</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 dic. 1973, in vigore dal 1° feb. 1974 (RU **1974** 191).

<sup>44</sup> Ora: 88a

<sup>45</sup> RS **221.411**

<sup>46</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 dic. 1973, in vigore dal 1° feb. 1974 (RU **1974** 191).

<sup>47</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 1966 (RU **1966** 1563).

**Art. 20**

e. Condono

<sup>1</sup> Con riserva dell'articolo 19, le tasse dovute non possono essere né condonate né ridotte.

<sup>2</sup> Se il debitore è nullatenente, senza indirizzo noto o all'estero, la tassa può, d'intesa con l'Ufficio federale del registro di commercio, essere diffalcata come irrecuperabile.<sup>48</sup>

<sup>3</sup> A domanda dell'Ufficio federale del registro di commercio, le autorità del luogo di domicilio del debitore sono tenute a fornire, senza spese e per iscritto, informazioni sulla sua situazione personale.

**VI. Pagamento delle spese ed esecuzione****Art. 21**Pagamento delle  
spese ed  
esecuzione  
a. Pagamento

<sup>1</sup> Chiunque è autorizzato od obbligato a notificare un'iscrizione, chiunque presenta una notificazione per l'iscrizione o fa capo ai servizi del registro di commercio risponde personalmente del pagamento delle tasse e delle spese. Più persone rispondono solidalmente. Risponde solidalmente anche la ditta cui si riferisce l'iscrizione validamente notificata od ordinata d'ufficio.

<sup>2</sup> Le spese derivanti dal rifiuto di una notificazione sono messe a carico dei notificanti; la ditta che ha cagionato la notificazione risponde solidalmente.

<sup>3</sup> Le tasse devono essere pagate anticipatamente. Le iscrizioni e le operazioni che devono essere eseguite soltanto a domanda possono essere rifiutate fino a quando le spese non siano state anticipate.

**Art. 22**

b. Esecuzione

Le decisioni definitive degli uffici cantonali del registro di commercio, delle autorità cantonali di vigilanza e dell'Ufficio federale del registro di commercio concernenti il pagamento di tasse o di ammende come pure il rimborso di spese e di sborsi sono parificate in tutta la Svizzera alle sentenze esecutive nel senso dell'articolo 80 della legge federale dell'11 aprile 1889<sup>49</sup> sulla esecuzione e sul fallimento.

<sup>48</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 1966 (RU 1966 1563).  
<sup>49</sup> RS 281.1

## VII. Ripartizione delle tasse tra la Confederazione e i Cantoni

### Art. 23<sup>50</sup>

<sup>1</sup> Le tasse riscosse per le iscrizioni nel registro di commercio che sono pubblicate, interamente o parzialmente, nel Foglio ufficiale svizzero di commercio in virtù di una prescrizione di diritto federale o cantonale spettano in ragione del 20 per cento alla Confederazione e dell'80 per cento al Cantone che ha proceduto all'iscrizione. La stessa norma vale parimenti per le iscrizioni previste dall'articolo 5 numero 14 che non sono soggette alla pubblicazione.

<sup>2</sup> Il Cantone riceve l'85 per cento delle tasse, se tutte le iscrizioni nel giornale sono trasmesse elettronicamente all'Ufficio federale del registro di commercio (art. 114 cpv. 1 ORC<sup>51</sup>) in modo tale da poter essere ulteriormente trattate elettronicamente da quest'ultimo. Inoltre, tale registro deve essere tenuto interamente su supporti elettronici di dati (art. 15a ORC) ed essere accessibile all'Ufficio federale del registro di commercio per ulteriori trattamenti.

<sup>3</sup> Le altre tasse spettano alla Confederazione o al Cantone, a seconda dell'autorità che è intervenuta. Le ammende spettano ai Cantoni.

<sup>4</sup> La parte della Confederazione alle tasse riscosse dagli uffici cantonali del registro di commercio deve essere versata alla Cassa federale all'inizio di ogni anno.

## VIII. Disposizione finale

### Art. 24

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1955. A contare da questa data, è abrogata la tariffa delle tasse del 21 giugno 1937<sup>52</sup>.

<sup>50</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 giu. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU **1992** 1223).  
<sup>51</sup> RS **221.411**  
<sup>52</sup> [CS 2 704]